

deserte dell'America. Nel 1790 giunse in que' paraggi la prima spedizione, e dopo essersi approvvigionata si avanzò per formare uno stabilimento a Puerto-Deseado.

1790. *Convenzione tra le corti di Londra e Madrid.* Le pesche fermarono l'attenzione del gabinetto di Londra, ed insorsero gravi controversie donde sarebbe scoppiata una guerra, se le due potenze non l'avessero impedita mercè una convenzione segnata nel palazzo dell'Escoriale il 28 ottobre 1790. Fu fermato sì restituissero ai rispettivi proprietari gli stabilimenti e terreni posti sulla spiaggia ovest dell'America settentrionale od isole adiacenti, di cui erano stati spossessati parecchi sudditi inglesi da un ufficiale spagnuolo nell'aprile 1789. Per rimanere all'avvenire in buona intelligenza, convennero le due parti che i loro sudditi rispettivi potessero liberamente e senza verun ostacolo navigare e stendere le loro pescagioni nell'Oceano pacifico e nei mari del Sud; prender terra sulle spiagge di que'mari in siti non occupati, sia per commerciare coi naturali, sia per formarvi stabilimenti; il tutto per altro soggetto alle restrizioni e condizioni prevedute dal seguente articolo 3.^o

Articolo 3.^o « Viene stipulato espressamente che gl'inglesi non potranno navigare nè estendere le loro pesche nei detti mari a distanza minore di dieci leghe marine dai luoghi della costa già occupati dagli spagnuoli.

Articolo 4.^o « I sudditi delle due potenze avranno libero accesso e commercio in tutti i luoghi che verranno restituiti agl'inglesi e in tutte le parti nord-ovest dell'America settentrionale e dell'isole contigue poste al nord della detta costa e già occupate dagli spagnuoli, sia che i detti sudditi vi abbiano eretto stabilimenti dopo il mese di aprile 1789, sia che ne siano per erigere all'avvenire.

Articolo 5.^o « Quanto alla costa orientale ed alla occidentale dell'America del sud ed isole adiacenti, veruno stabilimento potrà d'ora in poi erigersi dai sudditi rispettivi delle due potenze nelle parti di quelle coste ed isole occupate già dalla Spagna; riserbata per altro ai detti sudditi rispettivi la libertà di sbarcare in essi luoghi per